



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

Sez. III Civile e procedure concorsuali

IL GIUDICE DELEGATO,

letta l'istanza di chiusura della procedura depositata dal Commissario Giudiziale;
precisato che l'art. 181 L.F. nello stabilire che *“la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'art. 180 L.F.”* non può che fare riferimento alla sola fase giudiziale, intesa come il complesso delle attività processuali da compiersi tra il decreto di ammissione ed il provvedimento che omologa la proposta approvata dai creditori, e tuttavia, alcun effetto esdebitatorio può attribuirsi al decreto ex art. 180 L.F. in mancanza della puntuale esecuzione degli impegni concordatari, di tal chè, in analogia a quanto disposto dall'art. 136, quarto comma, L.F., deve disporsi l'archiviazione del procedimento di concordato preventivo, con iscrizione del relativo provvedimento nel Registro delle imprese, una volta *“accertata la completa esecuzione del concordato”*, alla stregua di quanto attestato dagli organi incaricati della procedura (cfr. Tribunale di Arezzo 28 settembre 2016);

rilevato che il Rendiconto Finale della Gestione, depositato il 6/12/2024, è stato approvato senza alcuna osservazione da parte del Comitato dei creditori;

rilevato che il Commissario giudiziale ha attestato che la proposta di concordato ha trovato completa esecuzione, fatti salvi gli accantonamenti necessari per i creditori contestati, condizionali (ivi incluse le surroghe) o irreperibili;

rilevato che il Commissario ha sottolineato la necessità di disporre accantonamenti per posizioni debitorie relative a crediti condizionali, contestati nonché creditori irreperibili;
visti gli artt. 185 e 136, comma 2, l.f.

P.Q.M.

DA' ATTO, alla stregua di quanto attestato dal Commissario e nei termini dallo stesso indicati della avvenuta esecuzione del concordato preventivo N. **5/2022 di THE D.E. MODENA S.r.l. (già PURO ITALIAN STYLE S.r.l.)**;

DISPONE che vengano accantonate, rimanendo in giacenza sul conto della procedura c/o BPM sede di Modena a firma esclusiva del Commissario Giudiziale e vincolato all'ordine del Giudice delegato, le somme (euro 1.902.030,44) indicate nell'istanza depositata dal Commissario giudiziale il 30/12/2024, in favore dei singoli creditori ivi partitamente indicati (pag. 4);

DISPONE che il Commissario Giudiziale riferisca con periodicità trimestrale in ordine alle giacenze sul conto nonché alla necessità di effettuare pagamenti ai creditori summenzionati e che, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, l'operatività del conto corrente di cui sopra sia vincolata all'ordine del Giudice delegato;

DISPONE, per l'effetto, l'archiviazione del fascicolo;

MANDA alla Cancelleria per l'ANNOTAZIONE DELLA CHIUSURA NEL REGISTRO DEI CONCORDATI e gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Modena, 12/01/2025

IL GD

Camilla Ovi